

N.28078

di

Rep.

N.8687 Racc.

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
REPUBBLICA ITALIANA



PAOLO CHERUBINI  
NOTAIO

Il venti marzo duemilatredici  
(20.3.2013) alle ore 10,45.

In Ospitaletto, nella Palazzina Direzionale della societa' "SABAF S.P.A.", Via dei  
Carpini n.1.

Avanti a me PAOLO CHERUBINI Notaio residente in Montichiari iscritto al Collegio  
Notarile di Brescia e' presente il signor:

SALERI GIUSEPPE, nato a Lumezzane (BS) il 21 agosto 1931, domiciliato per la  
carica ad Ospitaletto (BS), Via Dei Carpini n.1,  
cittadino italiano, della cui identita' personale io Notaio sono certo.

Il comparso signor Saleri Giuseppe nella sua veste di Presidente del Consiglio di  
Amministrazione e Consigliere Delegato della societa' per azioni "SABAF S.P.A." con  
sede ad Ospitaletto (BS), Via Dei Carpini n.1, capitale Euro 11.533.450,00  
interamente versato, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Brescia e  
Codice Fiscale 03244470179, Partita I.V.A. 01786910982, mi richiede di far  
constare, per la parte inerente al punto 2 dell'ordine del giorno, della riunione del  
Consiglio di Amministrazione convocata in questo luogo, giorno ed ora,  
mediante avviso inviato a tutti gli aventi diritto in data 13 marzo 2013, per discutere e  
deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta del 12 febbraio 2013
2. Adeguamento dello statuto sociale alle nuove disposizioni di legge
3. Relazione del Datore di Lavoro ex D.L. 81/08 sul sistema di sicurezza sul lavoro  
per l'esercizio 2012
4. Esame ed approvazione del progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2012
5. Esame ed approvazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2012
6. Esame ed approvazione della relazione sul sistema di corporate governance 2012
7. Esame ed approvazione della relazione sulla remunerazione 2012
8. Esame ed approvazione del bilancio sociale al 31 dicembre 2012
9. Operazioni con parti correlate per l'esercizio 2012
10. Verifica del rispetto del cumulo massimo degli incarichi in altre societa' da parte  
degli amministratori
11. Valutazione annuale dell'adeguatezza del sistema di controllo interno
12. Relazione del Comitato di remunerazione sui risultati consuntivi del piano MBO  
2012, proposta per il piano MBO 2013
13. Proposta di revisione della politica di remunerazione
14. Individuazione delle societa' controllate di rilievo strategico ai sensi del Manuale  
di Corporate Governance
15. Richiesta di autorizzazione all'assemblea per l'acquisto e la vendita di azioni  
proprie
16. Convocazione dell'assemblea degli azionisti e determinazione del relativo ordine  
del giorno
17. Varie ed eventuali

Aderendo a tale richiesta io Notaio do' atto dello svolgimento della riunione come  
segue:

A norma dell'art. 14 dello Statuto sociale assume la presidenza della riunione il  
comparso signor Saleri Giuseppe, nella sua veste di Presidente del Consiglio di  
Amministrazione e Consigliere Delegato, il quale, confermatomi unitamente all'intero

organo amministrativo quale redattore del presente verbale, constata:

- che oltre ad esso componente sono presenti i Consiglieri signori Saleri Gianbattista, Saleri Ettore, Saleri Cinzia, Bartoli Alberto, Cossu Leonardo, Bragantini Salvatore, Camodeca Renato Serafino, Gardoni Fausto Francesco, Rizza Riccardo, Cavalli Giuseppe ed interviene mediante teleconferenza, come consentito dall'articolo 14 dello statuto sociale e nel rispetto di tutte le condizioni e modalita' ivi previste, come il Presidente conferma, il Consigliere di Amministrazione signora Picchi Nicla;
- che del Collegio Sindacale sono presenti tutti i componenti signori Busi Alessandro, Presidente, Broli Enrico e Domenighini Anna;
- che, a' sensi dell'articolo 14) dello statuto sociale, per la validita' delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e' necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti;
- che la riunione e' stata convocata a sensi dell'articolo 14 dello statuto sociale;
- che si e' provveduto ad ogni adempimento di legge e di statuto.

Cio' constatato il Presidente dichiara regolarmente costituita ed atta a deliberare sul sopra riportato ordine del giorno la riunione del Consiglio di Amministrazione della sopradetta societa'; dichiara altresì di aver accertato l'identita' e la legittimazione degli intervenuti e pertanto apre la discussione.

Passando alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente propone di riformulare gli articoli 8 (Convocazione dell'Assemblea), 9 (Intervento e rappresentanza in Assemblea), 12 (Composizione ed elezione del Consiglio di Amministrazione), 13 (Cariche Consiliari - Cessazione degli Amministratori) e 18 (Collegio Sindacale) dello Statuto sociale per adeguarli alle nuove disposizioni legislative sia in materia di esercizio di alcuni diritti degli azionisti nelle assemblee di societa' quotate sia in materia di equilibrio tra i generi nella composizione degli organi di amministrazione e di controllo.

Legge quindi il nuovo testo dei predetti articoli 8, 9, 12, 13 e 18, dei quali propone l'approvazione, ribadendo la competenza del Consiglio di Amministrazione a deliberare in merito, trattandosi di adeguamento dello Statuto a disposizioni normative, a' sensi dell'articolo 15) dello statuto stesso.

Nessuno prendendo la parola, il Presidente mette ai voti per alzata di mano il seguente testo di deliberazione:

"Il Consiglio di Amministrazione della societa' "SABAF S.P.A." delibera:

- 1) Di modificare, in conformita' alla proposta del Presidente, gli articoli 8 (Convocazione dell'Assemblea), 9 (Intervento e rappresentanza in Assemblea), 12 (Composizione ed elezione del Consiglio di Amministrazione), 13 (Cariche Consiliari - Cessazione degli Amministratori) e 18 (Collegio Sindacale), sostituendoli con i seguenti nuovi testi:

**"8) CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA**

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria e può essere convocata dall'Organo Amministrativo anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

L'Assemblea è convocata mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società, nonché con le altre modalità e nei termini previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente. Qualora venga richiesta dalle disposizioni di legge o regolamentari la pubblicazione dell'avviso stesso su un quotidiano a diffusione nazionale, questo è individuato in MF/Milano Finanza ovvero ne Il Sole 24 Ore.

L'Assemblea Ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro i termini di legge per discutere ed approvare il bilancio d'esercizio.

Qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, l'Assemblea

Ordinaria potrà essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, con deliberazione dell'Organo Amministrativo.

L'Assemblea è inoltre convocata – sia in via ordinaria, sia in via straordinaria – ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, e nei casi previsti dalla legge.

La convocazione dell'Assemblea dovrà essere fatta senza ritardo quando è inoltrata richiesta ai sensi di legge.

I soci che, anche congiuntamente rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono nei termini e con le modalità previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente, chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

L'Assemblea Ordinaria e l'Assemblea Straordinaria si tengono normalmente a seguito di più convocazioni; le relative deliberazioni sia in prima, che seconda o terza convocazione, dovranno essere prese con le maggioranze richieste dalla legge nei singoli casi.

Il Consiglio di Amministrazione può stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità, che sia l'Assemblea Ordinaria che quella Straordinaria si tengano a seguito di un'unica convocazione. In caso di unica convocazione si applicano le maggioranze a tal fine previste dalla legge.

#### 9) INTERVENTO E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Ferme le norme di legge in materia di sollecitazione e raccolta di deleghe, colui al quale spetta il diritto di voto nelle Assemblee può farsi rappresentare nei limiti e nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, anche mediante delega conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica secondo quanto previsto dalla disciplina legale e regolamentare vigente e con le modalità in essa stabilite. In tale ultimo caso, la notifica elettronica della delega potrà essere effettuata secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione effettuata e pervenuta alla società nei termini e nei modi previsti dalla legge e dai regolamenti applicabili.

La società ha la facoltà di designare per ciascuna Assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, con le modalità previste dalla legge e dalle disposizioni regolamentari, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

#### 12) COMPOSIZIONE ED ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto questo, a scelta dell'Assemblea Ordinaria, da tre a quindici membri, di cui gli esponenti del genere meno rappresentato sono almeno pari alla misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente. L'amministrazione può essere affidata anche a non soci.

Essi durano in carica per il periodo stabilito all'atto della loro nomina, comunque non superiore a tre anni, e sono rieleggibili.

L'assunzione della carica di Amministratore è subordinata al possesso dei requisiti stabiliti dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili. Almeno uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione, ovvero almeno due nel caso in cui l'Assemblea abbia determinato in più di sette il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile ai

sindaci delle società quotate in mercati regolamentati italiani.

Il Consiglio di Amministrazione è nominato sulla base di liste presentate da titolari di diritto di voto che, da soli o insieme ad altri titolari di diritto di voto, detengano almeno il 2,5% del capitale con diritto di voto nelle deliberazioni assembleari che hanno ad oggetto la nomina dei componenti degli organi di amministrazione ovvero la diversa quota di partecipazione stabilita dal regolamento Consob, in funzione della capitalizzazione, del flottante e dell'assetto proprietario della Società. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli Amministratori è indicata la quota di partecipazione minima per la presentazione delle liste.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Salva ogni altra causa di ineleggibilità o decadenza, non possono essere inseriti nelle liste candidati che non siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, dallo Statuto e da altre disposizioni applicabili per le rispettive cariche.

Ogni avente diritto al voto non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o per il tramite di fiduciaria, più di una lista.

In ciascuna lista i candidati devono essere indicati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista deve contenere almeno un numero di candidati in possesso dei requisiti di indipendenza, così come determinati dalla legge e dalle altre disposizioni normative applicabili alla Società.

Le liste, debitamente sottoscritte da ciascuno dei soci che le ha presentate e corredate da una certificazione dalla quale risulti la percentuale di partecipazione detenuta dai titolari di diritto di voto e la titolarità di tale partecipazione, devono essere depositate presso la sede sociale e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della società, nei termini ed in conformità a quanto previsto dalla normativa primaria e secondaria applicabile.

All'atto della presentazione della lista deve inoltre essere depositata, presso la sede sociale, la seguente documentazione:

- esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati indicati nelle liste presentate, ivi compresa l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti da ciascun candidato presso altre società quotate o presso società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni;
- le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, il possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, dallo Statuto o da altre disposizioni applicabili per le rispettive cariche, ivi inclusi i requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile ai sindaci delle società quotate in mercati regolamentati italiani, nonché gli ulteriori requisiti previsti dal codice di comportamento redatto dalla società di gestione del mercato regolamentato italiano.

Ciascuna lista che presenti un numero di candidati pari o superiore a tre deve presentare un numero di candidati appartenente al genere meno rappresentato che assicuri, nell'ambito dell'elenco stesso, il rispetto dell'equilibrio tra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Alla elezione degli Amministratori si procederà come segue:

a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi da coloro ai quali spetta il diritto di voto saranno tratti, nell'ordine progressivo previsto dalla lista stessa,

un numero di Amministratori pari al numero degli Amministratori da eleggere meno uno;

b) il restante Amministratore sarà tratto, nell'ordine progressivo previsto dalla lista stessa, dalla seconda lista più votata che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con la lista risultata prima per numero di voti.

Nel caso in cui due o più liste che non sono collegate in alcun modo, neppure indirettamente, con la lista risultata prima per numero di voti abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si trarrà da ciascuna di dette liste, secondo l'ordine progressivo in esse previsto, un Amministratore, risultando tra essi eletto il più anziano di età, sempre nel rispetto delle eventuali proporzioni minime di riparto tra i generi previste dalla normativa, anche regolamentare, di volta in volta applicabile. Ai fini del riparto degli Amministratori da eleggere, non si terrà conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo Statuto per la presentazione delle stesse.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina del numero minimo di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al presente articolo 12, il candidato o i candidati non indipendente/i eletto/i come ultimo/i in ordine progressivo dalla lista che ha riportato il maggior numero di voti, sarà/anno sostituito/i dal/dai candidato/i indipendente/i non eletto/i della stessa lista secondo l'ordine progressivo.

Qualora ad esito del procedimento di cui sopra, la composizione del Consiglio di Amministrazione non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi, secondo quanto di volta in volta previsto dalla normativa, anche regolamentare applicabile, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti è sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo.

Nel caso in cui il procedimento sopra descritto non sia applicabile, la sostituzione è effettuata dall'Assemblea con le maggioranze di legge.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista o nel caso in cui non si tratti di eleggere l'intero Consiglio, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge e nel rispetto dell'equilibrio tra i generi secondo quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

Il domicilio degli Amministratori per quanto riguarda i rapporti con la Società è la sede sociale. L'Assemblea determina la misura dei compensi da riconoscere ai membri del Consiglio di Amministrazione.

### 13) CARICHE CONSILIARI – CESSAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, il Consiglio nomina nel suo seno il Presidente e uno o più Vice presidenti.

In assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente, in ordine di anzianità qualora siano più di uno.

Può anche eleggere, ove lo ritenga opportuno, uno o più Consiglieri Delegati, determinandone i poteri nell'atto della nomina.

Il Consiglio può nominare un Segretario, che può essere scelto anche al di fuori dei propri membri.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale. Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia stato eletto con la procedura del voto di lista di cui all'articolo 12, il Consiglio di Amministrazione, sempre nel rispetto della disciplina sull'equilibrio tra i generi dettata dalla normativa, anche regolamentare, di volta in volta applicabile, nonché dal presente Statuto, effettuerà la sostituzione,

laddove possibile, nominando, secondo l'ordine progressivo riportato nella lista, persone tratte dalla lista cui apparteneva l'Amministratore venuto meno e che siano tuttora eleggibili e disposte ad accettare la carica.

Ove si abbia cessazione dalla carica di un Amministratore indipendente, la sostituzione avverrà, in quanto possibile, nominando il primo dei candidati indipendenti non eletti nella lista da cui era stato tratto l'Amministratore cessato. Ove si abbia cessazione dalla carica di un Amministratore appartenente al genere meno rappresentato, la sostituzione avverrà nominando il primo esponente del medesimo genere non eletto appartenente alla medesima lista cui apparteneva l'Amministratore cessato. L'Amministratore così nominato resta in carica fino alla prossima Assemblea. Qualora ciò non sia possibile, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla cooptazione senza vincoli di lista, sempre nel rispetto dell'equilibrio tra i generi secondo quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perchè provveda alla sostituzione dei mancanti.

Gli Amministratori nominati dall'Assemblea scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a cessare tutti gli Amministratori, l'Assemblea per la nomina dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

#### 18) COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale è costituito da tre Sindaci Effettivi e da due Sindaci Supplenti, di cui gli esponenti del genere meno rappresentato sono almeno pari alla misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente. Alla minoranza è riservata l'elezione di un Sindaco Effettivo e di un Sindaco Supplente.

Non possono essere eletti Sindaci e, se eletti decadono dall'ufficio, coloro che risultano privi dei requisiti di professionalità, di onorabilità e di indipendenza stabiliti dalle norme vigenti ovvero di trovarsi in situazioni di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalla legge. Inoltre si applicano ai Sindaci i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti con Regolamento Consob.

La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dai titolari di diritto di voto nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.

La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco Effettivo l'altra per i candidati alla carica di Sindaco Supplente.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto i titolari di diritto di voto che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5 per cento del capitale con diritto di voto nelle deliberazioni assembleari che hanno ad oggetto la nomina dei componenti degli organi di amministrazione e controllo ovvero la diversa quota di partecipazione prevista per la presentazione delle liste per la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione, ai sensi del precedente articolo 12. Ciascuna lista che presenti un numero di candidati pari o superiore a tre deve presentare un numero di candidati appartenente al genere meno rappresentato che assicuri, nell'ambito dell'elenco stesso, il rispetto dell'equilibrio tra i generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente. Ciascun titolare del diritto di voto, nonché gli azionisti facenti parte di un gruppo ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile e quelli che aderiscono ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società, non può presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista e non può votare liste diverse.

Un candidato può essere presentato in una sola lista, a pena di ineleggibilità. I Sindaci uscenti sono rieleggibili.

Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della società e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della società, nei termini ed in conformità a quanto previsto dalla normativa primaria e secondaria applicabile e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione. Le liste sono corredate:

- a) delle informazioni relative all'identità dei titolari di diritto di voto che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;
- b) di una dichiarazione dei titolari di diritto di voto diversi da quelli che possono esprimere la maggioranza assoluta o relativa in Assemblea ovvero detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi, ai sensi della normativa applicabile; e
- c) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto e della loro accettazione della candidatura.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata. All'elezione dei Sindaci si procede come segue:

- 1) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti in assoluto, sono tratti in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella sezione della lista, due Sindaci Effettivi e un Sindaco Supplente;
- 2) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti, tra le liste presentate e votate da parte di titolari del diritto di voto che non siano collegati agli azionisti di riferimento ai sensi della normativa applicabile, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, il restante Sindaco Effettivo e l'altro Sindaco Supplente.
- 3) La Presidenza del Collegio Sindacale spetta al Sindaco Effettivo eletto dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, tra le liste presentate e votate da parte di titolari di diritto di voto che non siano collegati ai titolari di diritto di voto ovvero agli azionisti di riferimento ai sensi della normativa applicabile.

In caso di parità di voti fra due o più liste, risulteranno eletti Sindaci i candidati più anziani per età sino alla concorrenza dei posti da assegnare.

Nel caso in cui non risulti eletto il numero minimo necessario prescritto di Sindaci Effettivi o Supplenti appartenenti al genere meno rappresentato, si provvederà alla sostituzione dell'ultimo candidato eletto del genere più rappresentato della lista di maggioranza con il successivo candidato del genere meno rappresentato facente parte della stessa lista.

Qualora non sia possibile procedere, in tutto o in parte, alle nomine con le modalità di cui sopra, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il Sindaco decade dalla carica. In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il primo Supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, salvo che per il rispetto dell'equilibrio tra i generi secondo quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, non si renda necessario il subentro di altro Sindaco Supplente tratto dalla stessa lista. Qualora procedendo in tal modo, non risultasse comunque rispettato l'equilibrio tra generi, dovrà essere convocata

l'Assemblea per la nomina di un Sindaco del genere meno rappresentato.

Il Collegio Sindacale può, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, convocare l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione. Il potere di convocazione del Consiglio di Amministrazione può essere esercitato anche da un singolo membro del Collegio Sindacale, il potere di convocazione dell'Assemblea può essere invece esercitata anche da almeno due membri del Collegio Sindacale.

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni 90 giorni.

Per la validità della deliberazione è necessaria la presenza della maggioranza dei Sindaci effettivi in carica e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. E' ammessa la partecipazione a distanza alle riunioni del Collegio Sindacale mediante l'utilizzo di idonei sistemi di collegamento per audio conferenza o video conferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Verificandosi tali requisiti il Collegio Sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione. Le deliberazioni del Collegio Sindacale sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario della riunione.".

2) Di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione e per esso a ciascuno dei suoi componenti, anche in via disgiuntiva tra loro, per l'attuazione della presente delibera, con i piu' ampi poteri.".

Il Presidente da' quindi atto che tale testo viene approvato all'unanimita', nessuno contrario e nessuno astenuto.

Null'altro essendovi da deliberare e non avendo chiesto la parola nessuno degli intervenuti, esaurita la trattazione del punto 2 all'ordine del giorno, il Presidente proclamati i risultati della votazione, essendo le ore 11,00, passa a trattare gli altri punti del medesimo ordine del giorno dalla cui verbalizzazione io notaio vengo esonerato provvedendosi a parte.

A' sensi dell'art.2436, ultimo comma, del Codice Civile, viene allegato al presente atto sotto la lettera "A" il testo dello statuto sociale aggiornato in dipendenza delle sopradeliberate modifiche.

Imposte e spese inerenti e conseguenti a questo atto sono a carico della societa'.

Il comparso, trovandosi nelle condizioni di legge, mi dispensa dalla lettura dell'allegato.

Il presente

e' stato da me Notaio letto al comparso che lo approva e con me lo sottoscrive alle ore undici e minuti cinque.

Scritto da persona di mia fiducia sotto mia direzione e completato a mano da me Notaio, occupa tre fogli per nove pagine e fin qui della decima.

Omessa la lettura dell'allegato per la dispensa sopraffatta.

FIRMATO:

SALERI GIUSEPPE

Paolo Cherubini Notaio Sigillo